

STATUTO

**LAB THERAPY SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITA'
LIMITATA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SANT'ANDREA APOSTOLO
DELLO ION CZ VIA NAZIONALE 100

Numero REA: CZ - 207387

Codice fiscale: 03671050791

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-01-2019 - Statuto completo	2
--	---

	in alcuna delle situazioni di ineleggibilità previste dalla legge.	
	Articolo 12. STATUTO SOCIALE	
	La società si dichiara costituita sotto la piena osservanza delle norme contenute in questo atto e di quelle stabilite nello statuto sociale che si riporta di seguito.	
	Nello Statuto sociale sono contenute le regole per l'ammissione di nuovi soci cooperatori, per il recesso e l'esclusione dei partecipanti, per l'esercizio del diritto di voto, per il funzionamento delle assemblee, dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo, per lo scioglimento della cooperativa e tutte le altre regole relative al funzionamento della cooperativa stessa.	
	Articolo 13. APPLICABILITÀ NORME SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.	
	Articolo 14. SPESE	
	Tutte le spese del presente atto e sue conseguenziali, ammontanti approssimativamente ad euro 1.200,00 (milleduecento virgola zero zero) sono poste a carico della società stessa.	
	NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ'	
	STATUTO	
	"SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE"	
	Articolo 1 (Denominazione)	
	È costituita ai sensi della l. n. 381/1991, la Società cooperativa sociale denominata "LAB THERAPY Cooperativa Sociale a responsabilità limitata"	

	in breve "LAB THERAPY Scsrl.	
	Articolo 2 (Sede)	
	La Cooperativa ha sede nel Comune di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio	
	(CZ).	
	Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede	
	nonchè l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.	
	Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, ove nominati, per	
	quanto concerne i loro rapporti con la società è quello risultante dai libri so-	
	ciali.	
	Articolo 3 (Durata)	
	La durata della società è fissata al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata	
	o sciolta anticipatamente secondo le norme di legge.	
	Articolo 4 (Scopo Mutualistico)	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità sen-	
	za fini di speculazione privata.	
	La cooperativa, conformemente all'art. 1 della legge n. 381/1991, non ha sco-	
	po di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini mediante lo svolgi-	
	mento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi fina-	
	lizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui alla lett. b)	
	dell'art. 1, legge n. 381/1991, nonchè la gestione di servizi socio-sanitari ed	
	educativi di cui alla lettera a) della medesima legge.	
	I requisiti di cui alla lett. b) dell'art. 1, legge n. 381/1991 dovranno essere	
	posseduti al momento dell'iscrizione nell'Albo delle Società cooperative e	
	dovranno mantenersi in caso di variazione del numero complessivo dei soci.	

	Gli amministratori sono tenuti a verificare il numero di soci svantaggiati pre-	
	senti e la percentuale rispetto al numero complessivo dei lavoratori e, qualo-	
	ra detta percentuale minima non sia rispettata, gli stessi amministratori do-	
	vranno proporre i conseguenti opportuni provvedimenti.	
	La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuità d'occupa-	
	zione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni eco-	
	nomiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'im-	
	presa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con	
	la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualisti-	
	co di lavoro.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.	
	Articolo 5 (Oggetto Sociale)	
	La società ha ad oggetto le seguenti attività, in forma diretta e/o in appalto o	
	convenzione con Enti pubblici e privati in genere:	
	- la gestione di servizi socio-sanitari. e/o socio assistenziali ed educativi a	
	favore delle persone che si trovano in stato di bisogno e di emarginazione	
	senza preclusione alcuna nei confronti di minori, disabili fisici o psichici,	
	tossicodipendenti, immigrati, rifugiati politici, anziani, etc;a tali fine potran-	
	no essere domandate tutte le autorizzazioni e gli accreditamenti richiesti dal-	
	la legge per lo svolgimento delle indicate attività;	
	- attivare progetti di promozione sociale rivolti a tutti i segmenti di età e fa-	
	sce di popolazione, con attenzione e riguardo alle fasce deboli;	
	- la gestione di centri diurni, residenziali e/o semiresidenziali ed altre struttu-	
	re con carattere socio sanitario e/o socio assistenziale, animativo e finalizza-	
	te all'accoglienza, alla socializzazione ed al miglioramento della qualità della	

	vita;	
	- la gestione per conto di enti locali, privati ed in proprio, anche in accordo	
	con le strutture socio-sanitarie e/o socio assistenziali ,esistenti, servizi domi-	
	ciliari, residenziali e semiresidenziali;	
	- la gestione per conto di Enti Locali, privati ed in proprio, di strutture di ac-	
	coglienza per soggetti immigrati rifugiati e richiedenti asilo politico;	
	- la gestione di servizi di interpretariato, mediazione culturale, consulenza,	
	traduzioni nelle strutture organizzate sul territorio: tribunali, case circonda-	
	riali, istituti penali per minori;	
	- la gestione per conto di Enti Pubblici o privati ed in proprio di spazi verdi,	
	aree attrezzate, riserve naturali, attività finalizzate al turismo;	
	- la produzione, lavorazione e commercializzazione di manufatti in genere,	
	nonchè di prodotti derivati da attività lavorative dei partecipanti all'attività	
	sociale;	
	- la gestione di aziende agricole, nonchè le coltivazioni ortofrutticole e floro-	
	vivaistiche;	
	- la trasformazione, il confezionamento e la commercializzazione dei pro-	
	dotti ottenuti dalla coltura suddette;	
	- la gestione di servizi di ristorazione e strutture agrituristiche;	
	- la valorizzazione e la promozione dei prodotti tipici locali mediante l'uti-	
	lizzo dello strumento di marketing internazionale;	
	- promuovere la consapevolezza dei problemi del disadattamento e dell'e-	
	marginazione di donne, bambini, nonchè dei migranti, delle minoranze etni-	
	che e, in generale, di chi vive in una condizione di svantaggio sociale per	
	cause fisiche, psichiche ed economiche;	

	- ispirare la sua attività ai contenuti della solidarietà umana e civile, metten-	
	do in atto tutte le iniziative volte a valorizzare l'autonomia, l'autodetermina-	
	zione, l'assunzione di responsabilità delle donne, delle famiglie, dei gruppi,	
	delle comunità e delle diverse aggregazioni sociali;	
	- sensibilizzare l'opinione pubblica al tema della solidarietà verso tutti i	
	gruppi sociali svantaggiati o marginali e della promozione delle pari oppor-	
	tunità;	
	- realizzare processi di aiuto e di inclusione nei confronti delle persone di cui	
	al punto a), attraverso l'integrazione tra l'attività di volontariato e l'assegna-	
	zione di lavori a soggetti esterni (cooperative o altri organismi). Tale azione	
	integrata intende garantire la tutela di diritti primari (diritto all'alimentazio-	
	ne, all'abitazione, all'istruzione, alle cure mediche e farmacologiche) anche	
	grazie al contributo professionale gratuito di figure mediche, infermieristi-	
	che, legali, consulenti ed esperti psicologi, assistenti sociali, psichiatri e so-	
	ciologi;	
	- curare la stampa e la distribuzione di notiziari periodici sulle problematiche	
	sociali delle comunità locali;	
	- offrire attività di pre-orientamento, orientamento, formazione professionale	
	e riqualificazione a gruppi o singoli, ricorrendo anche a finanziamenti comu-	
	nitari nazionali o locali;	
	- promuovere lo sviluppo civile della comunità locale attraverso la valorizza-	
	zione delle risorse umane e ambientali del territorio;	
	- promuovere l'attività turistica in tutte le sue forme con particolare attenzio-	
	ne al turismo storico-archeologico, naturalistico, rurale, sociale, responsabile	
	e sostenibile. Organizzare visite personalizzate e favorire l'inserimento del	

	visitatore nell'ambiente naturale, rurale fisico ed umano dei luoghi, promuovendo l'interazione diretta con la dimensione locale;	
	- erogare in stretto raccordo con i servizi territoriali ed il sistema delle imprese, servizi che favoriscono l'inserimento e la permanenza dei lavoratori nel mercato del lavoro;	
	- favorire il processo di incrocio domanda-offerta, prevenire e contrastare la disoccupazione di lunga durata attraverso azioni di orientamento e di accompagnamento al lavoro, nonchè favorire lo sviluppo e la tutela della pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso al lavoro e nella crescita professionale;	
	- sviluppare azioni di sostegno e di accompagnamento al lavoro, anche in forma individuale, per favorire la piena integrazione dei lavoratori stranieri;	
	- sviluppare forme di accompagnamento al lavoro, anche individuali, per le persone disabili; potrà chiedere l'iscrizione nell'Albo delle Agenzie per il lavoro ai sensi degli articoli 4 e seguenti del Decreto legislativo 276/ 2003.	
	- la società potrà compiere tutte le operazioni che si renderanno necessarie e/o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale ed in particolare operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, commerciali, assunzione di prestiti o mutui anche ipotecari, rilasciare avalli e fidejussioni a favore di terzi, nonchè assumere partecipazioni ed interessenze e quote azionarie in altre imprese o società costituite o costituende, italiane o straniere, aventi oggetto analogo, connesso o affine al proprio, purchè senza finalità di collocamento presso terzi e comunque nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 5 luglio 1991 n.197.	
	La società avendo sede nel meridione d'Italia, intende beneficiare di tutte le	

	agevolazioni fiscali ed usufruire anche di qualsiasi altra agevolazione (quali	
	contributi in conto capitale o d'esercizio, mutui, finanziamenti agevolati ecc.)	
	previsti dalle leggi vigenti per le aziende operanti in detto territorio.SOCI	
	COOPERATORI	
	Articolo 6 (Soci Cooperatori Ordinari)	
	Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al mini-	
	mo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti	
	categorie:	
	a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e spe-	
	cializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e	
	svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali;	
	b) soci lavoratori svantaggiati così come definiti dalla l. n. 381/1991;	
	c) che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi	
	prestati dalla Cooperativa.	
	Possono essere soci cooperatori, altresì, le persone giuridiche e le persone fi-	
	siche i cui scopi o i cui interessi siano coerenti con l'attività economica della	
	cooperativa, quali a titolo d'esempio persone giuridiche pubbliche o private	
	nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle	
	cooperative sociali.	
	In ogni caso, non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio, im-	
	prese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della atti-	
	vità, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da	
	potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa., tranne che	
	vi sia l'autorizzazione dell'assemblea dei soci.	

	Articolo 7 (Categoria Speciale di Soci Cooperatori)	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'am-	
	missione di nuovi soci cooperatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui al-	
	l'art. 6) in una categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un	
	terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	Nel caso di cui alla lett. a) del c. 1, l'organo amministrativo può ammettere	
	alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la	
	loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi so-	
	ciali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo del-	
	la cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lett. b) del c. 1, l'Organo amministrativo può ammettere	
	alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, an-	
	corchè parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in	
	coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con	
	quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:	
	- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;	
	- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione	
	professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	- il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento del-	
	l'ammissione.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'art. 20, anche in	

	misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione profes-	
	sionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deli-	
	berazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri	
	soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in o-	
	gni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti	
	ovvero rappresentati in Assemblea.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'orga-	
	no amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt.	
	2422 e 2545 bis c.c..	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal del presente statuto, il socio ap-	
	partenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo	
	l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il	
	recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mu-	
	tualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale catego-	
	ria, oltre a quelle individuate dal presente statuto:	
	a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la	
	formazione.	
	b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il	
	profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'im-	
	presa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine so-	
	cietaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale cate-	

	goria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui al presente statuto.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	Articolo 8 (Domanda di Ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) i motivi della richiesta e la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;	
	c) l'indicazione dell'attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere anche:	

	sione dovrà contenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti	
	ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requi-	
	siti previsti dal precedente art. 6.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti previsti in prece-	
	denza delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti	
	con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e an-	
	notata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la delibe-	
	razione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessa-	
	ti.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo	
	stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-	
	missione di nuovi soci o al rigetto delle domande di ammissione.	
	Articolo 9 (Obblighi del Socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci so-	
	no obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo ammini-	
	strativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria del-	

	la domanda di ammissione;	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede	
	di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni a-	
	dottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.	
	c) a non cedere ad altri la quota detenuta (divieto di cessione delle quote).	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante	
	dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (tren-	
	ta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con let-	
	tera raccomandata alla Cooperativa.	
	Articolo 10 (Diritti dei Soci)	
	I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e	
	delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.	
	Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ov-	
	vero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli	
	stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deli-	
	berazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del	
	comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rap-	
	presentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.	
	Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei confe-	
	rimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.	
	Articolo 11 (Perdita della Qualità di Socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, decadenza, fallimento o per causa di morte, se il	
	socio è persona fisica;	

	2. per recesso, esclusione, decadenza, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Articolo 12 (Recesso del Socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo;	
	d) che intenda esercitare il recesso legale di cui all'art. 2530 c.c. in relazione al divieto di cessione delle quote di cui al precedente articolo 9.	
	Nel caso d) il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita alla sede legale almeno tre mesi prima della chiusura dell'esercizio in corso con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e l'espresso richiamo al diritto esercitato.	
	Nei casi a), b) e c) il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.	
	Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.	

	Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	Articolo 13 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno redatto ai sensi dell'art. 6 della legge n. 142/2001 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato pres-	

	so la cooperativa così come meglio specificato nel Regolamento;	
	c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla	
	legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualisti-	
	co, nonchè dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni	
	adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di	
	accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per ade-	
	guarsi) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con ter-	
	mine di almeno 60 (sessanta) giorni, non adempia al versamento del valore	
	delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qual-	
	siasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, o	
	che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'espli-	
	cita autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro	
	venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al	
	tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimen-	
	to del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualisti-	
	ci pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a	
	cura degli Amministratori.	
	L'organo amministrativo delibera la decadenza nei confronti dei soci ai quali	
	sia venuto meno lo status connesso alla loro partecipazione alla compagine,	
	e precisamente:	

	- i soci fruitori che hanno cessato di usufruire dei servizi della Cooperativa;	
	- i soci lavoratori ed i soci volontari che hanno cessato di prestare la propria	
	opera a favore della Cooperativa;	
	- i soci lavoratori svantaggiati che hanno realizzato il programma educativo e	
	formativo determinato al momento della loro ammissione a soci dal consi-	
	glio di amministrazione.	
	Articolo 14 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso della partecipazione so-	
	ciale, eventualmente rivalutata a norma del presente statuto. La liquidazione	
	avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in	
	misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato,	
	qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad au-	
	mento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 quinquies, c. 3 c.c..	
	Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del	
	bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio	
	ai sensi degli artt. 2545 quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli inte-	
	ressi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di 5	
	(cinque) anni.	
	Articolo 15 (Morte del Socio)	
	In caso di morte del socio agli eredi o legatari spetta la liquidazione della	
	partecipazione sociale del de cuius.	
	L'erede o il legatario che abbia i requisiti stabiliti dal presente statuto per as-	
	sumere la qualità di socio può subentrare nella partecipazione sociale del	

	dante causa. In tal caso entro e non oltre mesi sei dalla accettazione dell'ere-	
	dità, o dal conseguimento del legato, lo stesso dovrà presentare la domanda	
	di ammissione di cui al presente statuto, cui consegnerà la valutazione della	
	sussistenza dei requisiti da parte dell'organo amministrativo nei modi e con	
	le modalità prescritte in materia di ammissione di nuovi soci dal presente	
	statuto. In caso di diniego sono consentite le facoltà ivi previste. Nel caso in	
	cui comunque l'erede o legatario non ne faccia richiesta, o la relativa richie-	
	sta sia definitivamente respinta lo stesso avrà diritto alla liquidazione del pa-	
	trimonio sociale.	
	Nel caso abbiano diritto a subentrare alla partecipazione sociale più eredi o	
	legatari (che abbiano i requisiti secondo quanto in precedenza ed abbiano ot-	
	temperato a quanto in precedenza stabilito) agli stessi verrà attribuita una	
	quota della partecipazione sociale del dante causa proporzionale ai diritti	
	successori spettanti, di tal che al momento del subentro in società in luogo	
	della partecipazione del causa si avranno tante partecipazioni proporzionali e	
	distinte per quanti saranno gli eredi o legatari, a ciascuno dei quali spetteran-	
	no i relativi diritti amministrativi, e quelli patrimoniali che spettano ad ogni	
	socio cooperatore secondo i patti del presente statuto.	
	Articolo 16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabi-	
	lità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci rece-	
	duti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato ri-	
	chiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore	
	delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto	

	sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva lega-	
	le.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 13, lettere b), c), d) ed e) oltre al ri-	
	sarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata	
	nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata	
	come sopra.	
	La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quo-	
	te, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rim-	
	borso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito	
	regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite an-	
	che fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c..	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il paga-	
	mento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o	
	la esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta	
	l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti	
	di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società	
	gli eredi del socio defunto.	
	SOCI VOLONTARI	
	Articolo 17 (Requisiti, domanda di ammissione e obblighi)	
	Ai sensi dell'art. 2, legge n. 381/1991, possono essere ammessi come soci	
	volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro	
	a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi so-	
	ciali della medesima.	

	Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.	
	Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della Cooperativa	
	dovranno presentare apposita domanda contenente:	
	- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;	
	- indicazione della propria attività di lavoro;	
	- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	- numero delle quote che intendono sottoscrivere;	
	- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la	
	Cooperativa.	
	Sull'accettazione della domanda è competente a decidere l'Organo Ammini-	
	strativo, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.	
	In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capa-	
	cità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e com-	
	patibile con l'attività di lavoro da questi prestata.	
	Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 9; l'obbligo di pre-	
	stare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla	
	Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto	
	dal regolamento interno.	
	Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comu-	
	nicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso	
	di almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa me-	
	desima nei casi previsti dal precedente art. 13, compatibilmente con la parti-	
	colare natura del suo rapporto sociale.	
	Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il so-	

	cio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Articolo 18 (Elementi costitutivi)	
	Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore a venticinque euro né superiore a cinquecento euro.	
	Il capitale iniziale è di euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero).	
	L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.	
	Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni in natura e crediti.	
	Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dall'articolo 2465 C.C..	
	Il conferimento potrà anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. Il socio che avesse conferito la prestazione di opera o di servizi a favore della società, potrà sostituire la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria prodotta a garanzia, con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1. dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote sottoscritte dai soci cooperatori;	
	2. dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione;	
	3. dall'eventuale fondo sovrapprezzo;	

	4. da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.	
	Le riserve di cui ai punti 2 e 4 non possono essere ripartite tra i soci coope-	
	tori nè durante la vita della società, né all'atto dello scioglimento.	
	Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo	
	destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali. Una quota degli	
	utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promo-	
	zione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previ-	
	ste dalla legge.	
	E' fatto divieto alla cooperativa:	
	- di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buo-	
	ni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effe-	
	tivamente versato;	
	- di distribuire le riserve tra i soci operatori;	
	- ove venissero previsti, remunerare gli strumenti finanziari offerti in sotto-	
	scrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite	
	massimo previsto dalla legge per i dividendi.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patri-	
	monio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.	
	Articolo 19	
	Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno; il primo eserci-	
	zio si chiuderà il 31 dicembre 2019.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla re-	
	dazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.	
	Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro	
	centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottan-	

	ta giorni qualora particolari esigenze della società lo richiedano: in quest'ulti-	
	mo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o	
	nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ra-	
	gioni della dilazione.	
	In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel	
	rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 8 del presente atto, la de-	
	stinazione degli utili non assegnati.	
	Articolo 20 Ristorni	
	L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare anche	
	l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei	
	trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e	
	svantaggiati.	
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a cia-	
	scun socio. A tal fine l'importo complessivo da distribuire a titolo di ristorno	
	è rapportato ai compensi erogati ai soci; la percentuale risultante applicata	
	alla retribuzione di ciascun socio determina il ristorno individuale.	
	L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante	
	integrazione dei compensi o aumento gratuito del capitale sociale.	
	Articolo 21 (Organi Sociali)	
	Sono organi della società:	
	- l'Assemblea dei soci;	
	- il Consiglio di Amministrazione;	
	- il Collegio Sindacale o il Revisore che saranno nominati soltanto nei casi	
	in cui il codice civile ne stabilisce l'obbligatorietà.	
	Articolo 22 (Assemblea Dei Soci)	

	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal	
	presente atto costitutivo, nonchè sugli argomenti che uno o più amministra-	
	tori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti alla tota-	
	lità dei soci sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina degli amministratori e la loro revoca;	
	c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del presidente del col-	
	legio sindacale o del revisore e la loro revoca;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modi-	
	ficazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei so-	
	ci.	
	Con riferimento alle materie di cui alle lettere d) ed e), oppure quando lo ri-	
	chiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano al-	
	meno un terzo del capitale sociale nonchè nel caso indicato dall'art. 2482 bis	
	del C.C. le decisioni dei soci debbono essere necessariamente adottate con il	
	metodo assembleare.	
	In ogni altro caso, invece, le decisioni dei soci possono essere adottate, oltre	
	che con il metodo assembleare, anche con il metodo della consultazione	
	scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.	
	Articolo 23.	
	Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni	
	nel libro dei soci.	
	Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota	

	posseduta.	
	Non possono partecipare alle decisioni, sia che esse vengano adottate con il	
	metodo assembleare sia che esse vengano adottata con il metodo della con-	
	sultazione scritta o del consenso espresso per iscritto, i soci morosi (ai sensi	
	dell'art. 2466 c.c) ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse di-	
	sposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.	
	Articolo 24.	
	L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo presso la se-	
	de sociale o altro luogo concordato dai soci.	
	L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla leg-	
	ge, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.	
	L'organo amministrativo deve, altresì, convocare senza ritardo l'assemblea	
	quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un terzo	
	del capitale sociale e nella domanda sono stati indicati gli argomenti da trat-	
	tare.	
	L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di	
	quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsia-	
	si altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultan-	
	te dal libro dei soci. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettro-	
	nica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax,	
	all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati e-	
	spressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro so-	
	ci, fermo restando che quelli tra i soci che non intendono indicare un'utenza	
	fax, o un indirizzo di posta elettronica, o revocano l'indicazione effettuata in	
	precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata	

	A.R..	
	Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora	
	dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di secon-	
	da convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convoca-	
	zione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in	
	seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la pri-	
	ma convocazione. In mancanza di formale convocazione l'assemblea si repu-	
	ta regolarmente costituita quando ad essa partecipa tutti i soci e tutti gli Am-	
	ministratori e Sindaci (o il revisore), se nominati, sono presenti o informati	
	della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli am-	
	ministratori o i sindaci (o il revisore), se nominati, non partecipano personal-	
	mente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da	
	produrre al Presidente dell'assemblea e da conservarsi agli atti della società,	
	nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordi-	
	ne del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. Le decisioni del-	
	l'assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori e ai sin-	
	daci che sono assenti.	
	Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresen-	
	tare liberamente in assemblea.	
	La delega deve essere scritta, non può essere rilasciata con il nome del rap-	
	presentante in bianco e deve essere conservata dalla società.	
	La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'assemblea.	
	La rappresentanza non può essere conferita né agli amministratori né ai sin-	
	daci o al revisore, se nominati, né alle società da essi controllati o che con-	

	trollano, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.	
	Ogni socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.	
	La presidenza dell'assemblea spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione ed in caso di sua assenza o di impedimento da persona eletta dalla	
	maggioranza dei presenti all'assemblea stessa, che, con le stesse modalità,	
	nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale, e se del	
	caso, due scrutatori scegliendoli preferibilmente tra i soci.	
	La redazione del verbale assembleare per atto notarile avviene in tutti i casi	
	previsti in tema di società a responsabilità limitata nonché quando ne sia fatta	
	richiesta dai soci.	
	L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza	
	di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti alla totalità	
	dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in seconda convocazione	
	è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera	
	a maggioranza assoluta dei presenti.	
	Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza	
	degli intervenuti richieda l'appello nominale.	
	Articolo 25.	
	Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta	
	ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Tale metodo è utilizzabile	
	in alternativa al metodo assembleare sopra descritto.	
	Tuttavia con riferimento alle modificazioni del presente Statuto, alle decisioni	
	di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto	
	sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci ex art.	

	2468 C.C., oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un nu-	
	mero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale nonché	
	nel caso indicato nell'art. 2482 bis C.C., le decisioni dei soci debbono essere	
	necessariamente adottate con il metodo assembleare.	
	Nel caso si opti per il metodo della consultazione scritta dovrà essere redatto	
	apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla	
	stessa conseguenti;	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indica-	
	zione del motivo della loro contrarietà o astensione;	
	- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari (la	
	manca di sottoscrizione equivale a voto contrario).	
	Nel caso si opti per il metodo del consenso espresso per iscritto dovrà essere	
	redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i	
	cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiara-	
	zione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno	
	esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indi-	
	cando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la	
	manca di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto	
	contrario.	

	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire, all'indirizzo	
	indicato da ciascun socio nel libro soci, con qualsiasi mezzo e/o sistema di	
	comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento,	
	compresi il fax e la posta elettronica.	
	Ogni socio, regolarmente iscritto nel libro dei soci e a cui spetti il diritto di	
	voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo;	
	ciascun socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore della quota.	
	Le decisioni sono prese validamente con la partecipazione di tanti soci che	
	rappresentino almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci. Le deci-	
	sioni sono adottate con la maggioranza dei voti spettanti ai soci partecipanti.	
	La decisione dei soci, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere tra-	
	scritta, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.	
	Articolo 26 (Organo Amministrativo)	
	La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, formato da	
	tre a nove membri, nominati dall'assemblea tra i soci che elegge anche il pre-	
	sidente.	
	I Consiglieri durano in carica per tre esercizi.	
	In caso di mancanza di uno o più amministratori, il Consiglio provvede a so-	
	stituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del C.C.	
	Il compenso dell'organo amministrativo, nei suoi limiti massimi, è stabilito	
	annualmente con decisione dell'assemblea dei soci.	
	L'organo amministrativo ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordi-	
	naria, nonché la rappresentanza generale della società. In particolare decide	
	in merito all'ammissione di nuovi soci, nei limiti e con l'osservanza degli ob-	
	blighi di cui all'art. 2528 c.c.; è autorizzato ad acquistare o rimborsare le a-	

	zioni della società nei limiti e con l'osservanza degli obblighi e cautele stabi-	
	liti dall'art. 2529 c.c. e dalle norme ivi richiamate; autorizza o nega, con	
	provvedimento motivato da comunicare al socio, la cessione delle partecipa-	
	zioni sociali; ha i poteri concernenti il recesso dei soci stabiliti dall'art. 2532	
	c.c..	
	L'organo amministrativo ha altresì i poteri per la nomina di direttori, procura-	
	tori ad negotia e mandatarî in genere per determinati atti o categorie di atti,	
	determinandone le relative condizioni, con l'osservanza dei limiti imposti	
	dalla legge. In particolare è fatto espresso divieto di delegare a chiunque le	
	materie previste dall'art. 2381 c.c. , i poteri in materia di ammissione, recesso	
	ed esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici	
	con i soci.	
	Gli amministratori, ed i sindaci se nominati, documentano - nella relazione	
	sulla gestione e nella relazione dei sindaci - i criteri seguiti nella gestione so-	
	ciale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 c.c.), tenendo	
	conto della particolarità dello scopo mutualistico proprio della cooperativa,	
	operante ai sensi dell'art. 1 lettera b) della legge 8 novembre 1991 n. 381, e	
	dell'art. 2520, comma 2, del codice civile. a tal fine, essi devono in particola-	
	re evidenziare:	
	- il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della coo-	
	perativa, e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica del-	
	la società a beneficio delle persone svantaggiate ed in genere dei particolari	
	destinatari dell'attività sociale;	
	- i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle riser-	
	ve statutarie e per l'ammissione di nuovi soci cooperatori;	

	- i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali e nell'impiego delle relative risorse;	
	- i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre società;	
	il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci cooperatori e l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla società e della relativa remunerazione.	
	Articolo 27 (Presidente e vicepresidente del consiglio di amministrazione)	
	Il Consiglio, se non vi ha provveduto l'assemblea all'atto della nomina, elegge fra i propri componenti, il Presidente ed uno o più Vicepresidenti. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento di questi o nel caso di conflitto di interessi nell'esercizio del potere di rappresentanza della cooperativa	
	Articolo 28 (Convocazione Del Consiglio Di Amministrazione)	
	Il consiglio di Amministrazione è convocato sia nella sede sociale che altrove dal Presidente, o da uno dei vicepresidenti tutte le volte che se ne presenti l'opportunità o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.	
	La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata, telefax o posta elettronica in modo che sia possibile identificare la data e i dati del mittente e del destinatario, da spedirsi non meno di tre giorni prima della data fissata per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma, in modo che i consiglieri ne siano informati con due giorni di preavviso.	
	Le riunioni del consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente; in caso di loro assenza il consiglio è presieduto dal più anziano di età dei consiglieri intervenuti.	
	Il Presidente sarà assistito da un segretario che può essere anche persona e-	

	stranea alla società.	
	Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza della maggioranza	
	dei consiglieri in carica. Le deliberazioni del consiglio sono valide se riporta-	
	no il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, in caso di pa-	
	rità prevale il voto del Presidente.	
	Le votazioni sono normalmente palesi.	
	Per il computo della maggioranza gli astenuti non si calcolano fra i votanti.	
	I verbali delle riunioni consiliari sono trascritti nell'apposito libro e vengono	
	sottoscritti da chi ha presieduto l'adunanza e dal segretario.	
	Articolo 29 (Compiti e poteri dell'Organo Amministrativo)	
	Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione	
	della società e gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione degli scopi	
	sociali, ad eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni di legge o di sta-	
	tuto, siano riservati alla competenza dell'assemblea.	
	Il Consiglio potrà costituire commissioni tecniche alle quali devolvere parti-	
	colari compiti di carattere consultivo, come meglio dettagliate nel regola-	
	mento interno.	
	Articolo 30 (Rappresentanza Della Società)	
	La rappresentanza sia negoziale che giudiziale della società spetta al Presi-	
	dente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento	
	del presidente la rappresentanza spetta al Vice presidente.	
	Articolo 31 (Deleghe al Comitato Esecutivo e/o ai Consiglieri)	
	Il Consiglio di Amministrazione, qualora lo ritenga necessario, può delegare	
	proprie attribuzioni ad uno o più membri del consiglio stesso sempre nei li-	
	miti delle vigenti disposizioni di legge in materia.	

	Articolo 32 (Controllo)	
	I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti e i-	
	nadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, esercitano i	
	poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.	
	Articolo 33 (Collegio Sindacale e Revisori)	
	Alla nomina del Collegio Sindacale si provvederà soltanto al verificarsi del-	
	le condizioni che, in base al Codice Civile, ne rendono obbligatoria la relati-	
	va presenza, ovvero qualora l'Assemblea deliberasse in tal proposito.	
	Si applicano le disposizioni previste in materia di Collegio Sindacale per le	
	società per azioni e le disposizioni in materia di revisione legale dei conti.	
	La società può facoltativamente nominare un Organo di Controllo - in pos-	
	sesso dei requisiti di legge - o un revisore - in possesso dei requisiti di legge.	
	Si applicano, anche con riferimento alle competenze, ai poteri ed alla revisio-	
	ne legale dei conti, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le so-	
	cietà per azioni e le disposizioni in materia di revisione legale dei conti.	
	La società, con decisione dei soci, assunta di volta in volta, senza necessità di	
	modificazione statutaria, può stabilire che:	
	- la composizione dell'Organo di Controllo possa essere monocratica o colle-	
	giale;	
	- la funzione di revisore possa essere affidata sia ad una persona fisica che	
	ad una società di revisione - iscritti nell'apposito registro;	
	- le funzioni di controllo della gestione e di revisione legale dei conti possa-	
	no essere affidate separatamente, attribuendo la funzione di controllo della	
	gestione all'Organo di Controllo (monocratico o collegiale) e la funzione di	
	revisione legale dei conti a un revisore (persona fisica o società di revisione).	

	Le riunioni dell'Organo di Controllo possono tenersi anche con mezzi di tele-	
	comunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni previste nel presente	
	statuto in materia di organo amministrativo.	
	All'Organo di Controllo, se costituito in forma collegiale, possono essere af-	
	fidate le funzioni dell'organo di vigilanza di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n.	
	231, alla cui disciplina si fa espresso riferimento.	
	Per tutto quanto non espressamente qui previsto, si fa riferimento alla norma-	
	tiva in materia di Organo di Controllo e revisione legale dei conti.	
	Articolo 34 (Capitale)	
	Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare pre-	
	stabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale	
	non inferiore a venticinque euro né superiore a cinquecento euro.	
	L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.	
	Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni in natura e crediti.	
	Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto	
	dall'articolo 2465 C.C..	
	Il conferimento potrà anche avvenire mediante la prestazione di una polizza	
	di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per	
	l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per og-	
	getto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. Il socio che a-	
	vesse conferito la prestazione di opera o di servizi a favore della società,	
	potrà sostituire la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria prodotta a	
	garanzia, con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo	
	in denaro presso la società.	
	Articolo 35 (Prestito Dei Soci)	

	La raccolta di risparmio presso i soci deve essere rivolta a soggetti iscritti al	
	libro soci da almeno tre mesi. L'ammontare complessivo dei prestiti sociali	
	non deve eccedere il limite del triplo del patrimonio (capitale versato e riser-	
	ve) risultante dall'ultimo bilancio approvato.	
	Le modalità di raccolta presso i soci saranno chiaramente indicate negli ap-	
	positi regolamenti.	
	DESTINAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI	
	Articolo 36 (Trattamento economico)	
	I soci lavoratori riceveranno un trattamento economico complessivo propor-	
	zionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore	
	ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva	
	nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro	
	diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi spe-	
	cifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di la-	
	voro autonomo.	
	Articolo 37 (Regolamenti)	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore,	
	titolare nei confronti della Cooperativa di un ulteriore rapporto di lavoro col-	
	legato a quello associativo, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il re-	
	lativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Re-	
	golamento interno adottato ai sensi dell'art. 6 legge n. 142/2001 dall'Assem-	
	blea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.	
	Tale regolamento disciplina, fra l'altro, la tipologia dei rapporti di lavoro, il	
	richiamo ai contratti collettivi applicabili, le modalità di svolgimento delle	
	prestazioni lavorative da parte dei soci cooperatori, in relazione all'organiz-	

	zazione aziendale della Cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi,	
	il richiamo alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da	
	quello subordinato.	
	Articolo 38 (Trattamenti Economici Ulteriori e Piano di Crisi Aziendale)	
	L'assemblea può deliberare in favore dei soci cooperatori trattamenti econo-	
	mici ulteriori, rispetto a quello minimo stabilito da regolamento interno, da	
	erogarsi a titolo di maggiorazione retributiva, secondo modalità stabilite in	
	accordi collettivi stipulati fra le associazioni nazionali del movimento coo-	
	perativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori; in sede di approvazione	
	del bilancio, essa può, inoltre, deliberare trattamenti economici ulteriori, a ti-	
	tolo di ristoro, così come previsto dal precedente art. 33.	
	Per la salvaguardia dei livelli occupazionali, l'Assemblea avrà la facoltà di	
	deliberare un piano di crisi aziendale, ove si preveda la possibilità di riduzio-	
	ne temporanea dei trattamenti economici dei soci cooperatori, nonché la fa-	
	coltà di deliberare, nell'ambito di tale piano, forme di apporto, anche econo-	
	mico, alla soluzione della crisi da parte degli stessi soci, entro i limiti e nei	
	modi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Il regolamento	
	interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finan-	
	ziario, in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi a-	
	ziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.	
	Articolo 39. (Devoluzione Patrimonio Finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante	
	dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso dei prestiti effettuati dai soci, per l'intero valore nominale del	
	debito, eventualmente rivalutato;	

	- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di quote di parteci-	
	pazione cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventual-	
	mente rivalutato;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,	
	di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.	
	Le Parti avendo ricevuto personalmente da me notaio ogni relativo chiari-	
	mento ed ogni spiegazione sul contenuto e sulle conseguenze, civilistiche, fi-	
	scali, amministrative e penali del presente atto, nel riconoscere di averne ben	
	compreso il significato, dichiarano di essere state edotte degli obblighi posti	
	a loro carico dal D.L. 20 febbraio 2004 n. 56, in attuazione della normativa	
	antiriciclaggio e della normativa privacy e, pertanto, nel confermare a me no-	
	taio l'incarico per la stipula, riconoscono di aver preso visione dell'informati-	
	va relativa al trattamento dei loro dati personali e ne autorizzano l'intero trat-	
	tamento ai fini del presente atto, consentendone le comunicazioni a tutti gli	
	uffici competenti e la loro conservazione, esonerando me notaio da ogni re-	
	sponsabilità al riguardo.	
	Ciascuna delle parti, altresì dichiara:	
	- che il valore della pratica è pari a quello sopra indicato;	
	- che lo scopo dell'operazione è quello dichiarato in atto e non sussistono ul-	
	teriori finalità in frode o contrario alla legge;	
	- che titolare effettivo dell'operazione è ciascuna persona fisica che ha sotto-	
	scritto il presente atto.	
	Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto alle comparenti	
	le quali dichiarandolo interamente conforme alla loro volontà lo approvano.	

38 di 39

[illegible]